## Trib. Minorenni Genova, 11/03/2025

## Svolgimento del processo â?? Motivi della decisione

#### Rilevato che:

â?? allâ??udienza del 14.02.22 lâ??assistente sociale riferiva che la famiglia selezionata per lâ??accoglienza di R. aveva rinunciato al progetto di affido e che pertanto il Servizio era alla ricerca di una nuova coppia di aspiranti affidatari; segnalava la disponibilità di una famiglia residente al di fuori del territorio genovese, idonea al progetto ma non compatibile con una programmazione settimanale degli incontri madre-figlia; riportava comunque una discontinuità materna alle visite con la bambina, ipotizzando eventuali videochiamate in caso di collocazione della minore fuori Genova:

â?? con relazione del 17.11.22 il Servizio Sociale comunicava che: â?? la famiglia affidataria reperita dal gruppo affidi dopo le festivitĂ pasquali aveva iniziato a conoscere R. presso la Casa famiglia ove viveva e che era stato effettuato un incontro tra gli aspiranti affidatari e la mamma della minore;

â?? dopo il passaggio della bambina dalla Casa famiglia alla famiglia affidataria erano proseguiti gli incontri con la mamma, con modalitA diversificate nei vari periodi (vacanze estive, nascita della secondogenita della madre) e quindi si erano assestati su una cadenza quindicinale; â?? gli incontri si svolgevano positivamente e R. aveva conosciuto la sorellina L.; â?? la madre si era trasferita insieme al compagno ed alla secondogenita presso i genitori dellâ??uomo, svolgeva lavori saltuari come colf e nella gestione della bambina era aiutata dai nonni paterni; â?? la madre ed il compagno si erano dichiarati disponibili a seguire tutte le indicazioni del Servizio allo scopo di accogliere R. in famiglia; â?? il Servizio Sociale, con relazione del 13.06.23, riferiva i risultati del monitoraggio effettuato negli ultimi mesi e che, dopo un periodo di irrequietezza della minore in occasione degli incontri con la mamma e le richieste di continue rassicurazioni circa la presenza della??affidataria alla??esito della visita materna, mostravano una ritrovata serenitA di R. anche in tali occasioni; â?? il padre della minore aveva contattato il Servizio, comunicando di aver terminato il percorso psicologico e chiedendo di poter vedere la figlia; lâ??uomo era stato indirizzato ad un percorso di sostegno genitoriale finalizzato a garantire una continuitA nella relazione con la bambina; â?? la madre proseguiva la convivenza con la figlia ed il compagno e insieme a questâ??ultimo aveva rilevato un lavoro di portineria e di pulizia presso uno studio professionale; continuava regolarmente il percorso di sostegno alla genitorialitA; il Servizio Sociale ipotizzava lâ??avvio di incontri tra la madre e lâ??affidataria, al fine di condividere con serenitA le comunicazioni riguardanti la bambina;

â?? il difensore della madre, con istanza di revoca e/o modifica di provvedimento depositata il 9.10.23, dopo aver ricordato quanto disposto da questo Tribunale con decreto del 31.01.22 e

riassunto tutti i risultati positivi conseguiti dalla R. V. nellâ??ambito del progetto a favore della minore, evidenziava in primo luogo il superamento dei motivi che avevano condotto alla sospensione della madre dalla responsabilitA genitoriale in quanto la donna aveva reperito un regolare lavoro, si era stabilita con il compagno in idonea abitazione, aveva rinnovato il permesso di soggiorno, non presentava profili di inadeguatezza genitoriale nei confronti della secondogenita, manifestava lâ??intenzione di ricongiungersi con R., nel rispetto dei tempi e delle esigenze della stessa; il difensore lamentava la riduzione degli incontri tra madre e figlia, previsti con cadenza settimanale allâ??avvio del progetto di inserimento in famiglia affidataria e poi dimezzati a seguito della nascita di L., non più ripresi con la cadenza iniziale e mai recuperati in caso di impossibilitA ad effettuarli alle date previste; alla luce di quanto esposto chiedeva a questo Tribunale in via principale di revocare la sospensione genitoriale della madre nei confronti della figlia; in ogni caso chiedeva di fissare udienza e, richiesto ogni più opportuno chiarimento alla rete affidataria circa lâ??elaborazione del progetto relativo alla minore e previo espletamento di eventuale attivitA istruttoria ritenuta necessaria, disporre ogni consequenziale provvedimento nellâ??interesse di R. e nel rispetto dei diritti dellâ??istante; â?? allâ??udienza del 28.12.23 lâ??assistente sociale spiegava dettagliatamente le modalità e le cadenze con le quali erano stati effettuati gli incontri madre-figlia dopo lâ??inserimento di R. in Casa famiglia ed il motivo per cui non si era più provveduto alla prevista calendarizzazione settimanale, motivo legato soprattutto ai segnali di disagio manifestati dalla bambina in prossimità di tali incontri; la madre affermava di comprendere la sofferenza della figlia che riportava alla difficoltA di vivere in â??due mondi separatiâ?• ed al bisogno di essere rassicurata circa la presenza della madre; il padre affermava di aver concluso il percorso presso il Servizio di Salute mentale e chiedeva di poter incontrare la bambina; si dichiarava disponibile ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialitA propedeutico allâ??avvio di eventuali contatti con la figlia; il difensore della madre, visti i segnali di disagio manifestati da R., chiedeva una valutazione delle sue condizioni psicologiche; il curatore aderiva al progetto illustrato dal Servizio Sociale nellâ??ultima relazione;

- â?? con relazione di aggiornamento del 26.06.24 il Servizio Sociale informava che:
- â?? proseguiva il monitoraggio sul progetto a favore della minore, che continuava a vivere presso la famiglia affidataria ed incontrava la madre e la sorellina ogni quindici giorni;
- â?? la bambina continuava a presentare diverse manifestazioni di disagio in concomitanza con gli incontri protetti, bisogno di rassicurazioni ed attenzioni da parte degli affidatari, fatica nellâ??addormentamento, oltre ad alcuni episodi di enuresi;
- â?? a dicembre 2023 la madre aveva iniziato un percorso psicologico presso il CIF ed a febbraio anche il compagno aveva intrapreso un analogo percorso, seguito poi da alcuni incontri di terapia di coppia;

â?? nel corso di un incontro di rete con il Servizio Sociale che aveva in carico la secondogenita era emerso che nel dicembre 2023 si era verificato un accesso della Polizia presso lâ??abitazione della R. V., intervenuta a seguito di una forte discussione tra i genitori di L.;

â?? il 25 marzo la madre non si era presentata allâ??incontro con la figlia, senza avvertire; in seguito era emerso che vi era stata una lite con il compagno, che lâ??avrebbe portata a sporgere denuncia per violenza nei suoi confronti; nei giorni successivi il Servizio Sociale aveva appreso che la R. V. aveva ritirato la denuncia e che a seguito dellâ??ingestione di diversi psicofarmaci era stata ricoverata presso la Clinica Psichiatrica dellâ??Ospedale Galliera; dopo tale episodio la signora, che nel frattempo aveva perso anche il lavoro, era rientrata a vivere presso la propria madre;

â?? dopo tali episodi la R. V. non si era presentata sia allâ??incontro con la figlia previsto per il 7 maggio, sia allâ??appuntamento fissato presso il Servizio Sociale; â?? visto lâ??atteggiamento di scarsa fiducia dimostrato dalla madre nei confronti degli operatori sociali, ai quali aveva di fatto nascosto il progressivo deterioramento della relazione di coppia e la motivazione reale dellâ??accesso presso il CIF, la mancata presenza a quattro incontri programmati con la figlia, senza preavviso o comunicazione (con conseguente disagio e delusione della bambina), lâ??instabilità della sua collocazione abitativa e della sua situazione lavorativa, non compatibili con un progetto di rientro di R. presso di lei, il Servizio Sociale proponeva unâ??ulteriore dilatazione degli incontri madre-figlia, cadenzati ogni venti giorni; â?? il 27.09.24 il Servizio Sociale inviava nuovo aggiornamento con il quale riportava la persistenza delle problematiche materne e delle ricadute sulla figlia, già segnalate con la precedente relazione; riferiva inoltre che: â?? la donna era ritornata a vivere con il compagno, ma il 3 agosto si era nuovamente rivolta alle Forze dellâ??ordine a seguito di un nuovo episodio di maltrattamento e, dopo lâ??accesso al Pronto Soccorso, era stata collocata in albergo dal Centro antiviolenza, mentre la figlia L. era stata lasciata alle cure del padre e della nonna paterna;

 $\hat{a}$ ?? nei mesi successivi la R. V., nonostante numerosi solleciti, non si era pi $\tilde{A}^1$  presentata presso il Servizio Sociale ed aveva nuovamente saltato gli incontri con la figlia;  $\hat{a}$ ?? gli eventi sopra citati, oltre ad evidenziare l $\hat{a}$ ?? estrema fragilit $\tilde{A}$  e la precaria situazione della madre di R., incompatibile con un progetto di rientro della figlia presso di s $\tilde{A}$ ©, ponevano in luce le ricadute di tale situazione sulla minore, che nel contesto familiare in cui era collocata aveva trovato una condizione di vita stabile, sicura e serena;  $\hat{a}$ ?? l $\hat{a}$ ?? Ente affidatario auspicava l $\hat{a}$ ?? apertura di una procedura di adottabilit $\tilde{A}$  ex art. 44, con la possibilit $\tilde{A}$  per la madre di mantenere i contatti con la figlia, nei modi e nei tempi ritenuti pi $\tilde{A}^1$  opportuni per la piccola, anche in considerazione della disponibilit $\tilde{A}$  a tale progetto da parte degli affidatari;

â?? lâ??8.10.24 il Giudice Delegato, ritenuta la causa matura per la definizione, disponeva il deposito degli atti, dando termine alle parti costituite, compreso il tutore, per il deposito di note conclusive fino al 10.11.24 e per eventuali repliche fino al 20.11.24, disponendo lâ??invio al P.M.

del fascicolo, dopo la scadenza dei citati termini, per il parere finale;

â?? il 5.11.24 il Servizio Sociale comunicava che la madre non si era pi $\tilde{A}^1$  presentata agli appuntamenti con gli operatori ed agli incontri con la figlia e non aveva pi $\tilde{A}^1$  risposto ai tentativi di contatto telefonico; chiedeva pertanto lâ??autorizzazione alla sospensione degli incontri protetti madre-figlia; â?? il tutore della minore, con note conclusive del 5.11.24  $\cos \tilde{A}^-$  concludeva:

â??Piaccia al Tribunale Ill.mo, â?? dichiarare entrambi i genitori naturali signori R. F. e R. V. N. X. decaduti dalla responsabilitĂ genitoriale nei confronti della figlia minore R. R., nata a G. il (â?!) e, quindi, dichiarare lo stato di adottabilitĂ della predetta minore R. R., nata a G. il 2020, con ogni consequenziale pronuncia anche in relazione allâ??eventuale apertura di procedimento di ADS; â?? in via subordinata, ferma la declaratoria di decadenza dei genitori naturali dallâ??esercizio della responsabilitĂ genitoriale nei confronti della figlia minore R. R., confermare e mantenere lâ??affidamento della minore stessa ai Servizi Sociali di riferimento e la sua collocazione abitativa presso lâ??attuale famiglia collocataria, sospendere gli incontri genitori naturali figlia minore, prendendo atto lâ??Ill.mo Tribunale che il sottoscritto Tutore presta il proprio parere favorevole al progetto di adozione ex art. 44 L. n. 184 del 1983 da parte della famiglia collocataria, con le conseguenti statuizioniâ?•; â?? il difensore del padre, con note conclusive del 7.11.24, richiamava quanto dichiarato dal R. allâ??udienza di comparizione del 28.12.23, ribadendo la disponibilitĂ del padre a â??seguire un percorso di sostegno alla genitorialitĂ nellâ??ottica di un riavvicinamento padre-figlia secondo le modalitĂ che vorranno essere indicate ed alle quali lo stesso dichiara di volersi attenereâ?•;

â?? il difensore della madre, che il 3.10.24 aveva dismesso il mandato, depositava note conclusive con le quali spiegava che si era trovato costretto a tale decisione per irreperibilit\tilda della R. V. e che da allora non aveva pi\tilda^1 avuto contatti con la stessa; chiedeva breve rinvio per consentire alla madre di munirsi eventualmente di altro difensore:

â?? lâ??11.12.24, dopo la scadenza dei termini, il Servizio Sociale comunicava che la R. V., dopo aver chiesto accoglienza presso la Comunità dove era stata inserita da minorenne, a ottobre aveva ripreso i contatti con il SerD, ma a metà novembre, a seguito di anomalie comportamentali, uso di alcol e cannabinoidi in presenza di terapia psicofarmacologica, aveva effettuato alcuni accessi presso il Pronto soccorso, rifiutando il ricovero in SPDC, quindi a novembre era stata ricoverata in regime di TSO presso lâ??SPDC dellâ??O.S.M. ed a dicembre si trovava nuovamente in SPDC a seguito di ricovero volontario;

 $\hat{a}$ ?? il 24.12.24 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole alla definizione del presente procedimento con pronuncia di adottabilit $\tilde{A}$  della minore.

Ritenuto che: questo Tribunale  $\tilde{A}$ " intervenuto sulla situazione della minore fin dai suoi primi mesi di vita e,  $\hat{a}$ ?? anche a supporto delle evidenti fragilit $\tilde{A}$  di entrambi i genitori, molto giovani,

già separati e non ancora sicuri del loro progetto di vita e di relazione â?? ha affidato R. al Servizio Sociale per lâ??elaborazione di un progetto a sua tutela, finalizzato a garantire alla minore il superamento delle condizioni potenzialmente pregiudizievoli per la sua crescita serena ed equilibrata; nel tentativo di conservare al meglio la relazione madre-figlia e, contestualmente, favorire la maturazione e lâ??autonomia lavorativa ed abitativa della R. V., viste anche le precedenti esperienze comunitarie non positive della giovane madre, il Servizio Sociale ha escluso lâ??inserimento della diade in struttura madre-bambino, optando per una sua collocazione in casa famiglia e lâ??organizzazione di un fitto calendario di incontri tra la madre e la bambina; le successive vicende personali della madre (incontro con un nuovo compagno, nuovo stato di gravidanza con conseguente rallentamento e/o abbandono del progetto di autonomia e degli interventi necessari a garantire a R. una stabilitA nella relazione con la madre) hanno purtroppo ulteriormente allontanato ogni possibile ipotesi di rientro della minore presso lâ??abitazione materna in tempi compatibili con le necessitA della minore ed orientato il progetto a sua tutela nella direzione di un ulteriore passaggio in famiglia affidataria; se fino alla fine del 2023, pur con le evidenti difficoltA della madre ad assumere un ruolo genitoriale sufficientemente tutelante per la minore, la R. V. Ã" riuscita a mostrare una evoluzione positiva delle sue condizioni generali di vita ed a garantire una frequenza costante agli incontri protetti con la figlia (al punto che lâ??Ente affidatario aveva ipotizzato di prolungare la durata di tali incontri), lâ??accesso della Polizia presso lâ??abitazione della donna e del suo compagno del dicembre 2023 ha messo in luce una grave situazione personale e familiare, mai condivisa con gli operatori del Servizio Sociale, connotata da un progressivo deterioramento della relazione di coppia fino ad arrivare ai diversi episodi di violenza domestica, accessi in Pronto Soccorso, ricoveri in SPDC per uso di alcol e cannabinoidi; nel corso del 2024 la situazione personale e familiare della R. V. non ha mostrato alcun segnale di miglioramento ma, al contrario, si Ã" caratterizzata per una sempre maggiore instabilitA ed incostanza anche nella relazione con R. e con gli operatori del Servizio Sociale, con evidenti ricadute negative sulla primogenita, spesso in attesa dellâ??incontro previsto con la mamma e disatteso allâ??ultimo momento; non si puÃ2 che concordare con quanto evidenziato in modo chiaro nelle ultime relazioni del Servizio Sociale circa lâ??incompatibilità di tale evoluzione della condizione materna con lâ??auspicato progetto di rientro di R. presso la genitrice, ad oggi apparentemente disinteressata a recuperare una relazione con la figlia e del tutto refrattaria persino ad un confronto con il Servizio Sociale che lâ??ha sostenuta in tutti questi anni; il comportamento materno dellà??ultimo anno risulta di fatto gravemente pregiudizievole per la salute psicofisica della minore, che ha visto letteralmente â??sparireâ?• la madre dalla sua esistenza e conduce questo Tribunale a dichiarare la decadenza della donna dalla responsabilitÃ genitoriale nei confronti della figlia; il padre della minore, che già allâ??avvio del presente procedimento aveva dichiarato di non sentirsi in grado di assumere la responsabilitA della figlia, avendola riconosciuta solo â??perché la madre ci tenevaâ?•, nel corso dei primi anni di vita di R. non si Ã" mai interessato della figlia, non ha mai chiesto informazioni circa la sua salute o la sua crescita, non ha mai contribuito al suo mantenimento, e solo dopo tre anni si Ã" presentato al Servizio Sociale per chiedere di poterla vedere, dichiarandosi genericamente disponibile ad affrontare un percorso di sostegno genitoriale, di fatto mai avviato; anche nei suoi confronti,

pertanto, deve essere dichiarata la decadenza dalla responsabilitA genitoriale nei riguardi della bambina; alla pronuncia di decadenza dei genitori dalla responsabilitA genitoriale sulla figlia consegue in primo luogo lâ??interruzione degli incontri della bambina con i medesimi; R., dopo i diversi contesti nei quali ha vissuto durante i primi anni di vita, ha trovato nellâ??attuale famiglia affidataria un importante punto di riferimento, una stabilitA affettiva che ha dimostrato di ricercare attivamente anche in concomitanza degli incontri con la madre e che ad oggi, dopo le innumerevoli delusioni prodotte dalle assenze materne, rappresenta lâ??unica realtà veramente protettiva per la sua salute psicofisica e la sua crescita serena ed equilibrata, per cui lâ??attuale collocazione della minore non pu $\tilde{A}^2$  essere messa in discussione quale realt $\tilde{A}$  di vita per il presente e per il futuro, nella??ottica di un ulteriore radicamento di R. nel contesto familiare attuale, anche attraverso lâ??apertura di una procedura di adottabilitA ex art. 44 L. n. 184 del 1983; vista la stabilitA della situazione personale e familiare della minore, che non appare suscettibile di cambiamenti significativi nel breve periodo di tempo, il presente procedimento puÃ<sup>2</sup> essere definito con la conferma della sua collocazione presso gli attuali affidatari e la conferma della nomina della? Avv. C. D. L. quale tutore per la minore; essendo entrambi i genitori decaduti dallâ??esercizio della responsabilitA genitoriale deve procedersi alla revoca della??affido della bambina al Servizio Sociale, non essendovi più alcuna responsabilitÃ genitoriale da limitare, fermo il mandato di monitoraggio e sostegno già conferito al servizio sociale (cfr Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 15/11/2023) 21-11-2023, n. 32290); il Servizio Sociale dovrà in particolare proseguire con il monitoraggio della situazione della minore, sia in vista di eventuali richieste di incontri formulate dai genitori, alle condizioni meglio individuate dallâ??Ente e nellâ??esclusivo interesse della minore, sia per fornire un adeguato supporto agli affidatari nellâ??eventuale procedimento adottivo ex art. 44 L. n. 184 del 1983; debba essere dichiarata inammissibile la domanda di adottabilitA formulata dal Pubblico Ministero, in quanto il ricorso ex art. 8 L. n. 184 del 1983 Ã" un autonomo ricorso e non puÃ2 essere formulato mediante una domanda avanzata allâ??interno di una diversa procedura, così come inammissibile Ã" la medesima istanza proposta dal Tutore, essendo solo il Pubblico Ministero legittimato a promuovere tale azione.

Nel merito appare opportuno evidenziare come un procedimento di adottabilit\(\tilde{A}\) non solo non appare necessario ai fini della tutela della minore ma anzi \(\tilde{A}\)" potenzialmente controproducente in quanto la bambina, come sopra esposto, ha trovato la propria stabilit\(\tilde{A}\) nella attuale famiglia affidataria, in relazione alla quale il Servizio Sociale auspica una pronuncia di adozione ai sensi dell\(\tilde{a}\)??art. 44 Legge Adozioni (cfr la relazione del 27.09.24) e l\(\tilde{a}\)??apertura di una procedura di adottabilit\(\tilde{A}\) potrebbe, in ipotesi, ostacolare detto percorso (ove la famiglia non avesse i requisiti di legge per una adozione legittimante);

P.Q.M.

Visto il parere del P.M.,

Visti gli artt. 330, 333, 336 c.c., 38 disp. att. c.c. e 741 c.p.c., provvedendo in via definitiva e con effetto immediato

#### **DICHIARA**

la decadenza di R. F. e R. V. N. X. dallâ??esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia R. R.

REVOCA lâ??affidamento della minore al Servizio Sociale del Comune di Genova CONFERMA lâ??attuale collocazione della minore in famiglia affidataria e la nomina dellâ??Avv. C. D. L. quale tutore per la minore

INCARICA il Servizio Sociale del Comune di Genova, in collaborazione con i Servizi Sanitari territorialmente competenti di:

â?? proseguire con il monitoraggio della situazione personale e familiare della minore presso la famiglia affidataria; â?? fornire un adeguato supporto agli affidatari nellâ??eventuale procedura adottiva ex art. 44 L. n. 184 del 1983;

â?? porre in essere ogni ulteriore intervento a completamento del progetto a favore della minore;

â?? interrompere lâ??organizzazione di incontri coi genitori, che potrà riorganizzare solo in caso di eventuali richieste di incontri formulate dai medesimi, alle condizioni meglio individuate dallâ??Ente e nellâ??esclusivo interesse della minore

#### **DICHIARA**

inammissibile la domanda di adottabilit\(\tilde{A}\) formulata dal Pubblico Ministero D\(\tilde{A}\) atto che il presente decreto ha efficacia immediata, ex art. 38 disp. att. c.c.., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 149 del 2022, siccome applicabile al presente procedimento, in quanto instaurato anteriormente al 28/2/2023, ai sensi dell\(\tilde{a}\)??art. 35 comma primo del medesimo decreto, come modificato con L. n. 197 del 2022.

Dispone lâ??archiviazione del presente procedimento. Manda alla cancelleria per la comunicazione al PM, al servizio sociale (ATS 51), al Tutore, e per la notifica ai genitori presso il difensore costituito. Il Presidente estensore Manuela Casella

#### Conclusione

Così deciso in Genova, il 11 marzo 2025.

Depositata in Cancelleria il 11 marzo 2025.

## Campi meta

Massima: Va pronunciata la decadenza dalla responsabilit $\tilde{A}$  genitoriale di entrambi i genitori qualora la madre, a causa di una gravissima instabilit $\tilde{A}$  personale e familiare, scompaia di fatto dalla vita della figlia, e il padre manifesti un disinteresse totale e prolungato sin dalla nascita. Di conseguenza, si conferma il collocamento della minore presso la famiglia affidataria, quale unico contesto di stabilit $\tilde{A}$  e protezione per la sua crescita serena.  $\tilde{A}$ ?, infine, inammissibile la domanda di adottabilit $\tilde{A}$  proposta nel medesimo procedimento, sia perch $\tilde{A}$ © costituisce un'azione autonoma, sia per non ostacolare un eventuale progetto di adozione in casi particolari (ex art. 44 L. n. 184/1983) da parte degli stessi affidatari. Supporto Alla Lettura :

# Responsabilità genitori

Ai sensi dellâ??art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nellâ??attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. La responsabilitA dei genitori e dei precettori affonda le sue radici nel piA¹ lontano terreno della visione patriarcale elaborata originariamente dai codici del 1865 e del 1942: prima dellâ??entrata in vigore della Costituzione e della riforma del diritto di famiglia i figli erano assoggettati ad un forte vincolo di sudditanza nei confronti del pater, il quale, disponendo di forte autoritA e di una quasi totale libertà di scelta in nome e per conto del figlio minore, rispondeva, parimenti, in maniera più incisiva dellâ??illecito dello stesso. La figura del precettore, egualmente, rivestiva un ruolo molto più pregnante: considerato quasi una *longa manus* del genitore a questo erano demandate pienamente talune funzioni genitoriali. Nella mutata moderna visione, il figlio gode di una soggettivitĂ piena. Secondo la giurisprudenza più recente, lâ??età ed il contesto in cui si Ã" verificato il fatto illecito del minore non escludono né attenuano la responsabilità che lâ??art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tali fattori, hanno lâ??onere di impartire ai figli lâ??educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che lâ??educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative cui lâ??illecito commesso dal figlio sia riconducibile.